

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LUCCA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DOVUTA DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO APPROVATO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 MAGGIO 2025

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione della tassa annuale da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

2. Funzione della Tassa

Le tasse di iscrizione costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

3. Obbligatorietà

La tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare.

Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione essa è dovuta per l'intero anno.

La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, salvo quanto previsto all'articolo 7.

4. Determinazione della tassa

La determinazione della misura della tassa annuale a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire, ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

5. Comunicazione della tassa

Il Presidente dell'Ordine informa gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo annuale della quota e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

L'avviso di pagamento sarà reso disponibile all'iscritto privilegiando strumenti digitali (area riservata del sito istituzionale con accesso tramite SPID e CIE, PEO, PEC) e, in via residuale, invio all'indirizzo di residenza.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dalla Segreteria dell'Ordine o dal sito web istituzionale.

6. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 28 febbraio di ciascun anno od entro il 29 febbraio se anno bisestile ed è possibile procedere al pagamento attraverso i canali previsti dal sistema PagoPa atteso che l'Ordine, quale Ente Pubblico, ha l'obbligo di aderire alla normativa prevista dall'art.5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dall'articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012 per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità previste e denominate pagoPA.

7. Cancellazione dell'iscritto dall'Albo

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno solare in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione. Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.

In caso di cancellazione per decesso dell'iscritto, qualora non sia stato ancora effettuato il pagamento, nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

8. Reiscrizione

L'iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'albo, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, comprendendo, oltre alla morosità, anche le spese affrontate dall'Ente per il recupero delle quote nella misura delle spese effettivamente sostenute documentabili.

9. Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo, ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

9. Mancato versamento della quota: procedura di recupero

SOLLECITO

Dal 1° marzo al 31 maggio l'Ordine procede ad inviare un primo sollecito di pagamento a mezzo PEC ed in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC valido oppure a mezzo e-mail e, in mancanza di email, con posta ordinaria all'indirizzo comunicato dall'iscritto.

Dal 1° giugno senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite email e/o posta ordinaria con l'applicazione di una mora di € 50,00 con scadenza di pagamento al 31 luglio dell'anno in corso.

CONVOCAZIONE:

A decorrere dal 1° settembre e fino al 30 novembre il Presidente procederà a convocare l'iscritto, tramite PEC o Racc. A/R in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, ai sensi dell'art. 6 co. 2 Capo II "DEGLI ALBI PROFESSIONALI" D.Lgs.C.P.S. 233/1946, così come modificato dall'art. 4 co. 1 L. 3/2018.

L'Ordine si riserva la possibilità di inviare ulteriori solleciti a mezzo PEC, e-mail, posta ordinaria/raccomandata e SMS, qualora ne rilevi la necessità.

La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

L'iscritto convocato, per regolarizzare la posizione contributiva, dovrà sostenere oltre alla morosità, anche le spese affrontate dall'Ente per il recupero delle quote nella misura delle spese effettivamente sostenute documentabili.

La cancellazione verrà effettuata entro il 31 dicembre dell'anno.

10. Inadempimento

Il Tesoriere vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione diviene efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.P.R. 221/50.

11. Comunicazione di cancellazione

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Racc. A/R, a comunicare al professionista il provvedimento adottato e conseguentemente agli Enti previsti dalla normativa vigente.

12. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni
- anti-economicità dell'azione di recupero

In questi casi il credito è dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

13. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lucca nella seduta del 12 maggio 2025, deve essere approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e successivamente trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può con decreto motivato disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il Regolamento, reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.